

Con il c.d. Jobs Act il governo ha introdotto rilevanti novità per il sostegno al reddito dei lavoratori disoccupati. In particolare per il lavoratori dipendenti è stata disposta la Nuova Aspi (NASpl, che sostituisce Aspi e Mini Aspi).

NUOVA ASpl: IN VIGORE DAL 1 MAGGIO 2015

CHI RIGUARDA

Tutti i lavoratori dipendenti- compresi apprendisti, soci lavoratori delle cooperative e personale artistico- che hanno perso involontariamente il lavoro a partire dal 1 maggio 2015: licenziati (anche per motivi disciplinari), dimessi per giusta causa o nel periodo tutelato della maternità, licenziati con risoluzione consensuale in procedura L.604/66, con contratto a termine sia di aziende private che della Pubblica Amministrazione. Sono esclusi invece i dipendenti a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione. Gli operai agricoli mantengono la indennità di settore e per i lavoratori con contratto di collaborazione è prevista la Dis-Coll.

I REQUISITI

- 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione; non vengono considerati però i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad una prestazione di disoccupazione.
- almeno 30 giornate di presenza effettiva al lavoro (no ferie, malattia, permessi) nei 12 mesi prima dell'inizio della disoccupazione.

IMPORTO

L'importo è rapportato alla retribuzione previdenziale degli ultimi 4 anni di lavoro. E' pari al 75% della retribuzione mensile quando questa non supera € 1.195. Se è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza tra € 1.195 e l'intera retribuzione. L'indennità mensile non può superare in tutti i casi € 1.300. *Gli importi indicati sono validi per il 2015.* L'indennità si riduce del 3 % al mese dal quarto mese (91^{imo} giorno) di pagamento. Viene pagata dall'8° giorno di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda viene presentata entro 8 giorni dalla cessazione. Se viene presentata successivamente (vedi **ESEMPI**) viene pagata dal giorno successivo alla presentazione.

DURATA

L'indennità viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà di quelle con contributi degli ultimi 4 anni. In pratica può durare al massimo 2 anni.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va presentata entro il termine massimo di 68 giorni dalla data di licenziamento. Superato questo termine si perde il diritto.

La domanda va inviata all'Inps unicamente per via telematica.

➔ **OBBLIGHI ed OPPORTUNITA'**

Il lavoratore che percepisce la NASpI deve partecipare alle iniziative per la ricollocazione al lavoro e di riqualificazione. Può richiedere (a particolari condizioni) l'anticipazione dell'importo se si avvia una attività di lavoro autonomo o in cooperativa. In alcuni casi si può mantenere l'indennità ridotta ed avere un rapporto di lavoro dipendente o autonomo.

➔ **NASpI e FISCO e SUSSIDI SOCIALI**

L'indennità di disoccupazione è considerata come reddito di lavoro dipendente e l'Inps rilascia la Certificazione Unica. E' quindi soggetta a Irpef e va dichiarata nel 730 o Unico oltre che nell'Isee. Il lavoratore con NASpI ha diritto agli assegni familiari, al bonus 80 euro, al bonus bebè e agli altri sussidi sociali. Questi sussidi sono pagati dall'Inps.

➔ **NASpI e LAVORATORI IMMIGRATI**

I lavoratori immigrati con permesso di soggiorno stagionale non possono beneficiare della NASpI. Durante il periodo indennizzato è obbligo risiedere in Italia.

➔ **NASpI e PENSIONE**

I periodi coperti dalla NASpI sono riconosciuti d'ufficio i contributi figurativi per il diritto alla pensione.

Alcuni esempi

Importo della indennità (cifre al lordo)		
	RETRIBUZIONE MEDIA MENSILE DEL LAVORATORE DISOCCUPATO	IMPORTO MENSILE DELLA INDENNITA'
Caso A	€ 1.100	€ 825
Caso B	€ 1.400	€ 947,50

Periodo di pagamento (lavoratore che ha diritto a 6 mesi di indennità)			
Data di licenziamento	Data presentazione domanda	Pagamento della indennità	
		dal	al
1 giugno 2015	7 giugno 2015	8 giugno 2015	8 dicembre
	20 giugno 2015	21 giugno 2015	21 gennaio
	1 settembre 2015	TERMINI SCADUTI	

**INFO ED ASSISTENZA IN TUTTE LE SEDI CISL
e PATRONATO INAS**

Info: www.cislveneto.it

